NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 49

Ferie retribuite ai lavoratori incaricati di funzioni presso gli uffici elettorali

In occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.

Versione in vigore dal 27 giugno 1956, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la elezione della Camera dei deputati
Estremi	Legge 16 maggio 1956, n. 493
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-elezione-della-camera-dei-deputati/art-49-ferie-retribuite-ai-lavoratori-incaricati-di-funzioni-presso-gli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it